

La X Commissione,

premesso che:

il sistema normativo delineato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, reca contenuti radicalmente innovativi rispetto alla previgente disciplina statale e regionale in materia di commercio ambulante e di commercio su aree pubbliche;

al 30 giugno 2010 la consistenza del commercio ambulante e su aree pubbliche ammontava sul territorio nazionale a 169.749 imprese, prevalentemente microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;

la citata disciplina comporta una modificazione sostanziale delle regole e quindi del tessuto economico del commercio ambulante e su aree pubbliche, specialmente

per quanto attiene il mantenimento dei diritti acquisiti per i quali ogni decisione è rinviata all'intesa Stato-regioni prevista dall'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;

il parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, approvato dalle Commissioni II e X della Camera dei deputati, invitava il Governo a «escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali» al fine di «evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali"», sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche;

il medesimo parere invitava altresì il Governo a «escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali»;

la stesura definitiva del decreto legislativo non avrebbe tenuto in nessun conto il parere del Parlamento, tanto che sono previsti sia l'ingresso nel settore delle società di capitale, sia un'interpretazione estensiva del concetto di «risorse naturali» che ai sottoscrittori del presente atto pare immotivata;

all'incertezza ingenerata negli enti locali si aggiungono le perplessità riguardo all'intenzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di rivedere gli attuali criteri per l'assegnazione dei posteggi e il rinnovo delle concessioni, nel senso della soppressione dei diritti acquisiti dagli operatori esistenti;

tale orientamento è in contrasto con l'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, che consente di legiferare in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto medesimo recante la disciplina della selezione tra diversi candidati, prevedendo altresì che con intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati «senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»;

per altri comparti, infatti, il decreto legislativo n. 59 del 2010 non ha disposto un apposito regime di deroga al principio della non rinnovabilità automatica delle concessioni, come è invece accaduto nel caso delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, proprio a motivo della non corrispondenza del suolo su cui insistono queste ultime con le «risorse naturali» menzionate dall'articolo 12 della direttiva e dall'articolo 16 del decreto di recepimento;

la programmazione del commercio su aree pubbliche, infatti, risponde a criteri oggettivi di tutela e sostenibilità dell'ambiente ed avviene in termini di «aree», essendo il posteggio una porzione dell'area che si destina all'esercizio del commercio;

nulla peraltro, salvo le esigenze pubbliche, impedisce agli enti locali di modificare, in diminuzione o in aumento, le dotazioni iniziali dei mercati, i cui posteggi vengono sempre assegnati per bando e quindi con una procedura selettiva iniziale i cui criteri sono determinati dalle regioni;

del resto, la quasi totalità dei posteggi di mercato è allocata su strade e piazze per un orario

giornaliero limitato, e torna a disposizione dei cittadini subito dopo la fine del mercato, caratteristica che esclude di per sé detti posteggi dalla nozione di risorse naturali; la legislazione non prevede per il commercio su aree pubbliche limitazioni numeriche delle autorizzazioni teoricamente disponibili in relazione alla scarsità

di risorse naturali ma unicamente in ragione della sostenibilità ambientale, come ben evidenziato dal Parlamento, e con particolare riguardo alla disponibilità di superficie delle aree pubbliche, a fattori di viabilità e decoro urbano; è necessario fare chiarezza al fine di dare certezza alle imprese e ripristinare condizioni di reciproca fiducia, anche precisando che la durata delle concessioni non può essere inferiore a dieci anni; si ritiene del tutto impensabile l'adozione di norme diverse dalle attuali, poiché queste sarebbero lesive dei diritti acquisiti, possibile fonte di contenzioso in sede giudiziaria e foci della sostanziale precarizzazione del settore; è invece opportuno che le regioni adottino criteri di rinnovo legati alla valorizzazione dei posteggi occupati, alla opportunità di premiare la professionalità attraverso le anzianità maturate, la valutazione degli investimenti effettuati nel corso degli anni dagli operatori ed in generale la valorizzazione dei siti legati alle aree mercatali,

impegna il Governo:

a chiarire, con proprio provvedimento interpretativo ovvero con apposita iniziativa di modifica legislativa, che la nozione di «risorse naturali» o «capacità tecniche disponibili» non è applicabile ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che le relative concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59; a concordare altresì un indirizzo nazionale che eviti discriminazioni e stabilisca le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo, indipendentemente dai subingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo, nel mercato o fiera oggetto della selezione.

(7-00547)

«Lulli, Zunino, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico».